

## QUESTURA DI CATANZARO

### Tabella Giochi Proibiti

In ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 110 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931 n.773 e successive modifiche e integrazioni; degli artt. 194 e 195 del Regolamento di Esecuzione del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 06 maggio 1940 n. 635 e successive modifiche e integrazioni, in tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi – compresi i circoli privati autorizzati alla pratica del gioco o all'istallazione di apparecchi da gioco o trattenimento – della Città e Comuni della Provincia di Catanzaro, a tutela del pubblico interesse, sono vietati i seguenti giochi:

#### GIOCHI CON LE CARTE

Al Nove	Burro o Asino	Domino	Mille	Sbarazzino
Asso Sbarazzino	Camuffe	Ecarté Conché	Naso	Scala Quaranta
Baccarat	Cane Verde	Erbette o Punto del Marinaio	Pariglia	Settemezzo
Banco di Faraone	Caratella	Fallito	Passatella	Spilli
Banco Fallito	Cassetta	Fante di Picche	Piattello o Pitocchetto	Stoppa
Bassetta o Camuffo	Carosello	Faraone	Poker e sue varianti*	Tayé
Bazzica		Flussata	Pozzetto	Tre Carte
Bestia, Maus, Biribisso o Biribizzo	Chemin de Fer	Football	Macao o Gioco del nove	Trenta e Quaranta
Bel Tre	Ciccù	Del Punto Quaranta	Manca	Trentuno
Black Jack	Cocicina	Dieci	Primera	Trentacinque o Mercante in Fiera
Bridge	Coco	Goffo o Goffetto	Punto Quindici	Trentasei
Brindisi	Conchino	Lanzicheneco o Lausquenet	Quaranta Quindici o Diavolo	Turcinetto o Turchinetto
Briscola Francese	Cucù	Macao o Gioco del nove	Ramino	Undici e Mezzo
Bulina	Del Punto Quaranta	Manca	Ramino Pokerato	Ventuno
Burraco	Dieci	Mignon	Roulette o Ruletta	Zecchinetto

\* Anche nella variante Texas Hold'em.

#### ALTRI GIOCHI

Bella o Bella Bianca	Dadi (in tutte le forme)	Gibellino (ossia Testa o Croce)	Passatella o Tocco	Tornello
Bianca o Bella Biriaca	Dei tre Dadi	Indovinello	Roulettes (di qualsiasi specie)	Virotto
Carosello	Del Dado con Sedici Poste	Lotteria	Scassaquindici	Tombola*
Cavallini	Fiera	Morra	Sibillino	Riffa*

\*Salvo i casi espressamente previsti dalla Legge.

#### GIOCHI AL BILIARDO

Bacchetta	Biliardo o Biliardino a Trottoia	Buchette	Gioco del Tre e del Nove	Ponte
Battifondo o Banco	Bill Ball	Campanello	Macao con Birilli	Puchette
Baccarat con Birilli	Bismark	Carrettella o Lumaca	Nove	Pulla
Biglia all'angolo delle buche	Bricchetta	E Pas de Mamaloch	Pariglia	Rosso e Bianco
Biliardino o Bigliardino inglese, americano, francese, russo, turco,	Beiglia	Giardinetto	Periglia	Rosso e Nero

#### SONO ALTRESI' VIETATI:

► Ai sensi dell'art. 110 comma 2 del R.D. 18 giugno 1931 nr. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza – T.U.L.P.S.) le scommesse di qualsiasi specie ed entità fuori dei casi previsti

## QUESTURA DI CATANZARO

### Tabella Giochi Proibiti

dalla legge;

► i giochi, di qualsiasi specie, che presentino caratteristiche analoghe a quelli elencati nella presente tabella;

► tutti gli altri giochi d'azzardo, di qualsiasi specie, che riproducano anche in parte le regole fondamentali di quelli sopra elencati, nonché quelli compresi nella presente tabella, nei quali ricorre il fine di lucro e la vincita o la perdita è interamente o quasi interamente aleatoria (art. 721 del codice penale);

► ai sensi dell'art. 7, comma 3-quater del D.L. n. 158 del 13 settembre 2012, fatte salve le sanzioni previste nei confronti di chiunque eserciti illecitamente attività di offerta di giochi con vincita in denaro, è vietata la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari *online*, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità.

#### **APPARECCHI E CONGEGNI AUTOMATICI, SEMIAUTOMATICI ELETTRONICI DA TRATTENIMENTO E DA GIOCO**

##### ► **Descrizione**

Ai sensi dell'art. 110 comma 6 lettera a) e b) e comma 7, si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità, come tali idonei per il gioco lecito:

1. *comma 6 lettera a)*: quelli che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate;

2. *comma 6 lettera b)*: quelli, facenti parte della rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:

- il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita;
- la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite;
- l'importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite;
- le specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi;

## QUESTURA DI CATANZARO

### Tabella Giochi Proibiti

- le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi;
- le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera;

#### 3. Si considerano, altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecito:

- *comma 7 lettera a):* quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita;
- *comma 7 lettera c):* quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro.

Gli apparecchi e congegni di cui all'art. 110 comma 6 lettera a) del T.U.L.P.S., ovunque installati, devono essere corredati del Nulla Osta di Conformità, Nulla Osta di Distribuzione, Nulla Osta di Messa in Esercizio e del Codice Identificativo Permanente.

Gli apparecchi e congegni di cui al comma 7 devono essere corredati, ove previsto, della Nulla Osta di Distribuzione e di Nulla Osta di Messa in Esercizio e della targhetta affissa in evidenza, in modo permanente e che non sia di agevole rimozione, riportante il numero di matricola, il tipo la marca ed il nominativo del costruttore.

Tutti gli apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco sono assoggettati alla disciplina di cui all'art. 110 del R.D. 18 giugno 1931 nr. 773.

Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27.07.2001 impone le prescrizioni relative all'installazione indica i parametri quantitativi per l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 lettera a) o comma 7 nonché del comma 6 lettera b) (c.d. VLT) in relazione alle tipologie dei punti vendita presso i quali è consentita la raccolta del gioco.

Rimangono vigenti le disposizioni dettate dal Decreto Direttoriale del 18.01.2004 e dal Decreto Interdirettoriale del 27.10.2003 relative ai parametri numerico/quantitativi degli apparecchi di cui all'art. 110 comma 7 T.U.L.P.S..

Tutti gli apparecchi da gioco devono consentire alle Forze dell'Ordine le immediate verifiche ed ispezioni di competenza in ogni loro parte, sia internamente che esternamente.

#### ➤ **Divieti**

1. Ai sensi dell'art. 110 commi 4 e 5 del T.U.L.P.S., l'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo, sono vietati nei luoghi pubblici o parti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie;
2. è vietata l'installazione di apparecchi elettronici che contengono i giochi riportati nelle precedente tabelle e tutti gli altri le cui regole traggano origine dagli stessi (es. *videopoker, slot machine, black jack, roulette ecc., anche se con altra denominazione e simboli*);
3. tutti gli apparecchi devono essere privi di congegni atti a modificarne o alterarne a qualsiasi titolo il funzionamento;
4. sono vietati gli accordi decisi di volta in volta fra giocatori ed esercenti che possano consentire la vincita di un qualsiasi premio in natura o in denaro;

## **QUESTURA DI CATANZARO**

### **Tabella Giochi Proibiti**

5. gli apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 del summenzionato art. 110 T.U.L.P.S. non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali.

6. le sale da gioco, le sale scommesse degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e di tutti i locali pubblici o aperti al pubblico e delle rivendite di generi di monopolio in cui sono presenti o comunque accessibili le forme di gioco a rischio di sviluppare dipendenza previste dalla normativa vigente, osservano la chiusura dalle ore 12:30 alle ore 14:30 e dalle ore 24:00 alle ore 09:00 ai sensi dell'art. 16 della Legge Regione Calabria del 26 aprile 2018 nr. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

Ai sensi della medesima legge regionale, è vietata la nuova collocazione di apparecchi per il gioco di cui all'art. 110 comma 6 e 7 del T.U.L.P.S. in locali che si trovino ad una distanza, misurata sul percorso pedonale più breve – non inferiore a trecento metri per i comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti e non inferiore a cinquecento metri per i comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti – dai luoghi considerati sensibili;

7. in ogni esercizio commerciale o pubblico, come bar, tabacchi, sale giochi ecc., nei circoli, nonché in altre aree aperte al pubblico, autorizzate ai sensi dell'articolo 86 del TULPS. – diversamente da quanto previsto per i negozi autorizzati esclusivamente all'esercizio del gioco – gli apparecchi elettronici di cui all'art. 110 comma 6 lettera a) del T.U.L.P.S., non possano essere installati in modo promiscuo con altre attività commerciali, ma richiedono un'area specifica all'interno dell'esercizio in cui sia garantita la sorvegliabilità e sia identificata la titolarità, ai fini della determinazione delle responsabilità, ai sensi della normativa vigente;

### **TUTELA DEI MINORI**

Ai sensi dell'art. 24 comma 20 del D.L. 06 luglio 2011 nr. 98, è vietato consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni 18.

In ottemperanza al disposto di cui agli artt. 1 e 3 del Decreto 18.01.2004 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, è vietato ai minori di anni 18 l'ingresso, e la permanenza, nelle aree di ciascun punto vendita di cui all'art. 1 del medesimo Decreto, nelle quali sono offerti giochi, scommesse o concorsi.

Il punto di vendita è tenuto ad assicurare il rispetto del divieto anche mediante richiesta di esibizione di ciascun documento di riconoscimento valido.

Su tali apparecchi, dovrà essere esposta, in modo che sia ben visibile al pubblico e di non facile rimozione, una targhetta riportante il citato divieto.

Sono vietati gli apparecchi e giochi di qualsiasi specie suscettibili, per le immagini riprodotte, di nuocere allo sviluppo psicofisico dei bambini ed adolescenti, sia che partecipano al gioco o che ne siano spettatori. Sono da considerarsi tali, e quindi vietate, le seguenti immagini: quelle particolarmente brutali o crude, o scene che comunque possano creare turbamento o forme imitative del minore; quelle comprendenti autori minori, testimoni o vittime di reati; i minori in grottesche imitazioni degli adulti; immagini di violenza gratuita o pornografiche; immagini che offendono le confessioni o i sentimenti religiosi; minori impegnati in atteggiamenti pericolosi, di aggressività ed auto aggressività; minori intenti al consumo di alcool, tabacco o sostanze stupefacenti; scene che screditano l'Autorità, la responsabilità ed i giudizi dei genitori, insegnanti ed altre persone autorevoli; situazioni di trasgressione o che propongono discriminazioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

**VIENE FATTO OBBLIGO ALL'ESERCENTE DI RICHIEDERE AL CLIENTE L'ESIBIZIONE DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CASO DI MAGGIORE ETA' NON MANIFESTA (art. 7 comma 8 D.L. 158/2012).**

## **QUESTURA DI CATANZARO**

### **Tabella Giochi Proibiti**

#### **PREVENZIONE DEL GIOCO PATOLOGICO (G.A.P.)**

Ai sensi dell'art. 16 comma 7 della Legge Regionale n. 9 del 26.04.2018, ai fini della tutela della salute e della prevenzione della dipendenza, è vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio delle sale da gioco e delle scommesse o all'installazione degli apparecchi per il gioco di cui all'art. 110 *comma 6 lettere a) e b)* e *comma 7* del R.D. 773/1931, presso gli esercizi commerciali, i circoli privati e tutti i locali pubblici od aperti al pubblico.

Numero Telefonico Verde Nazionale per la segnalazione di problematiche legate al gioco d'azzardo, che offre assistenza ed orientamento alle persone dipendenti da G.A.P.:

**800 55 88 22**

Numero Telefonico Ser.D (Servizio per le Dipendenze Patologiche) di Catanzaro:

**0961/7033748**

Inoltre, all'indirizzo web <https://usciredalgioco.iss.it> il Centro Nazionale e Doping dell'Istituto Superiore di Sanità fornisce informazioni a coloro che vogliono cambiare il proprio comportamento di gioco patologico.

Ai sensi dell'art. 7 comma 5 del D.L. nr. 158/2012, le formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di gioco, con vincite in denaro, nonché le relative probabilità di vincita, devono figurare sulle schedine ovvero sui tagliandi di tali giochi. Qualora l'entità dei dati da riportare sia tale da non poter essere contenuta nelle dimensioni delle schedine, ovvero dei tagliandi, questi ultimi devono recare l'indicazione della possibilità di consultazione di note informative sulle probabilità di vincita pubblicate sui siti istituzionali dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e, successivamente alla sua incorporazione, ai sensi della legislazione vigente, dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nonché dei singoli concessionari e disponibili presso i punti di raccolta di giochi.

Le medesime formule di avvertimento devono essere applicate sugli apparecchi di cui all'art. 100 comma 6 lettera a) del T.U.L.P.S.; le stesse formule devono essere riportate su apposite targhe esposte nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati videoterminali (c.d. VLT) di cui all'art. 100 comma 6 lettera b) del T.U.L.P.S., nonché nei punti di vendita in cui si esercita, come attività principale, l'offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi.

Tali formule devono altresì comparire ed essere chiaramente leggibili all'atto di accesso ai siti internet destinati all'offerta di giochi con vincite in denaro. Ai fini del presente comma, i gestori di sale da gioco e di esercizi in cui vi sia offerta di giochi pubblici, ovvero di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, sono tenuti ad esporre, all'ingresso e all'interno dei locali, il materiale informativo predisposto dalle Aziende Sanitarie Locali, diretto ad evidenziare i rischi correlati al gioco ed a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla cura ed al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate alla G.A.P.

#### **PRESCRIZIONE A CARATTERE GENERALE**

1. E' fatto obbligo agli esercenti non in possesso di Licenza ex art. 86 commi 1 e 2 T.U.L.P.S. di denunciare all'Ufficio Comunale competente, il numero e la tipologia di giochi tenuti nell'esercizio e di dare comunicazione di eventuali variazioni;
2. è fatto obbligo agli esercenti già in possesso di Licenza ex art. 86 commi 1 e 2 del T.U.L.P.S. di denunciare al Comune la sola installazione di giochi tenuti nell'esercizio di tipologia diversa.

## QUESTURA DI CATANZARO Tabella Giochi Proibiti

### SANZIONI

Il gioco d'azzardo ed i giochi illeciti sono puniti dall'art. 718 e seguenti del Codice Penale.

Le violazioni alle disposizioni della Tabella dei Giochi sono sanzionate ai sensi degli artt. 9, 17 e 110 del T.U. delle leggi di P.S. approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773 e successive modificazioni.

La mancata esposizione della presente Tabella è sanzionata ai sensi dell'art. 195 del Regolamento di Esecuzione del T.U.L.P.S.

Ai sensi dell'art. 110 comma 11 del R.D. 18 giugno 1931 nr. 773, oltre a quanto previsto dall'art. 100 del medesimo Testo Unico, il Questore, quando sono riscontrate violazioni di rilevante gravità in relazione al numero degli apparecchi, di cui ai commi 6 e 7 del richiamato art. 110, installati ed alla reiterazione delle violazioni, sospende la licenza dell'autore degli illeciti per un periodo non superiore a 15 (quindici) giorni, informandone l'Autorità competente al rilascio. Il periodo di sospensione, disposto a norma del presente comma, è computato nell'esecuzione della sanzione accessoria.

**La Presente Tabella ha decorrenza immediata e sostituisce le precedenti Tabele nonché tutte le precedenti prescrizioni emanate in materia da questa Autorità. Essa, vidimata dal Sindaco o suo delegato, deve essere esposta in tutte le Sale da Biliardo o da Gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco.**

Catanzaro, 20 giugno 2025

IL QUESTORE  
(Linares)  
